



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 218

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

L.P. 24 ottobre 2006, n. 7 - art. 35 - Modifica dei Criteri per il calcolo del canone del materiale estratto dalle cave di porfido di proprietà comunale, escluse quelle concesse mediante asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata ed approvazione del nuovo testo.

Il giorno **16 Febbraio 2018** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Premesso che:

l'articolo 35 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 prevede che la Giunta provinciale, su proposta della "Commissione tecnica per la determinazione dei canoni" (a seguire definita semplicemente "Commissione"), istituita ai sensi dell'articolo 36, definisca con propria deliberazione i criteri per il calcolo e l'aggiornamento del canone al metro cubo del materiale estratto dalle cave di porfido di proprietà comunale, escluse quelle concesse mediante asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata, ed in particolare i parametri che contribuiscono ad individuare la resa del materiale, tenuto conto anche della resa del materiale di scarto, nonché una percentuale unica per tutti i Comuni interessati del valore del materiale estratto ai fini della determinazione del canone;

con deliberazioni n. 1109 di data 30 maggio 2007 e n. 2053 di data 18 agosto 2009, la Giunta provinciale ha rispettivamente approvato la composizione e la nomina della Commissione per la XIII e la XIV Legislatura provinciale; con deliberazione della Giunta provinciale n. 103 di data 4 febbraio 2015, è stata nominata la Commissione per la vigente XV Legislatura provinciale;

con deliberazione n. 2319 di data 26 ottobre 2007, sulla base della proposta elaborata dalla citata Commissione, la Giunta provinciale ha approvato i "Criteri per il calcolo e l'aggiornamento del canone a metro cubo del materiale estratto dalle cave di porfido di proprietà comunale, escluse quelle concesse mediante asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata" la cui applicazione è decorsa dal primo gennaio 2008;

con successivi provvedimenti n. 3307 di data 19 dicembre 2008, n. 3172 di data 22 dicembre 2009 e, da ultimo, n. 2121 di data 27 novembre 2015 e n. 2157 di data 14 dicembre 2017 la Giunta provinciale ha quindi modificato i criteri di cui alla citata deliberazione n. 2319/2007.

I Comuni di Albiano (rif. nota prot. 115/P di data 8 gennaio 2018) e di Fornace (rif. nota prot. 4175 di data 11 ottobre 2017, seguiti da ulteriore nota di una Società esercente attività di cava di data 08 gennaio 2018), hanno chiesto chiarimenti specifici, ai fini della corretta applicazione dei criteri per la determinazione del citato canone.

A fronte di specifico approfondimento il Servizio Minerario ha pertanto ritenuto necessario sottoporre i quesiti alla valutazione della Commissione per l'eventuale modifica dei Criteri.

Nella seduta di data 6 febbraio 2018, la Commissione, valutati i contenuti dei quesiti e tenuto conto che:

- la finalità dei Criteri come modificati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2121/2015 e recentemente integrati, intende proprio premiare (con riduzione dell'importo del canone di cava) i concessionari che, in periodo di crisi, riescono a mantenere i dipendenti nel proprio organico e a raggiungere quindi un importante obiettivo di natura economico – sociale;
- la cassa integrazione straordinaria costituisce un ammortizzatore sociale finalizzato al sostegno del reddito di quei lavoratori che si trovano involontariamente in una situazione di disoccupazione;
- i congedi di maternità e parentali svolgono una funzione di indubbio interesse sociale;
- i soci (titolari di concessione di cava) che svolgono attività regolare nell'impresa e che percepiscono un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società correttamente vengono compresi nelle ULA (precedentemente esclusi con nota specifica al punto 5.2. dell'Allegato "Criteri");
- far rientrare nel dato occupazionale (ULA) i lavoratori in cassa integrazione straordinaria, ai fini dell'applicazione dei criteri per la determinazione del canone di cava, permette di attivare gli ammortizzatori sociali a garanzia del mantenimento in organico del personale in luogo del licenziamento;

propone alla Giunta provinciale di modificare i criteri per la determinazione dei canoni, approvati da ultimo con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2157/2017, come segue:

- punti 5.1 e 5.2 dell'Allegato "Criteri" - indicazione specifica (in nota) che precisi che il

parametro “livello occupazionale su media annua (ULA)” dei criteri, è “*comprensivo anche dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria, e in congedo di maternità o parentali*”;

- punto 5.2 dell'Allegato “Criteri”: stralcio della frase: “*Sarà cura delle Amministrazioni comunali verificare che il numero di addetti venga considerato escludendo i titolari di concessione o i membri costituenti la compagine sociale della ditta concessionaria presenti nell'anno di adozione del provvedimento di cui all'art. 33 della LP 7/2006.*”; considerando pertanto quali occupati anche i proprietari gestori e i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e che percepiscono un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società);

Considerato che i criteri perseguono fra l'altro la finalità di omogeneizzare le modalità di determinazione dei canoni, garantendo l'uniformità di comportamento da parte delle amministrazioni comunali interessate, la Commissione nella medesima seduta ha altresì stabilito di proporre alla Giunta provinciale che le modifiche anzidette siano applicabili anche per gli anni per i quali i Comuni non hanno ancora determinato i canoni a seguito delle modifiche dei Criteri, intervenute con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2121/2015 e, da ultimo, n. 2157/2017.

Infine la Commissione, per uniformità e facilità di applicazione, ha ritenuto opportuno proporre di approvare un nuovo testo coordinato dei “criteri per il calcolo e l'aggiornamento del canone del materiale estratto dalle cave di porfido di proprietà comunale, escluse quelle concesse mediante asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata”, comprensivo di n. 7 allegati.

Preso atto dei contenuti e delle motivazioni di cui al verbale della Commissione di data 6 febbraio 2018, alle quali si fa riferimento “*per relationem*”.

Tenuto conto che l'articolo 13 della legge provinciale sulle cave, quando il bene su cui insiste la cava è gravato da uso civico e l'amministrazione separata di uso civico è costituita, prevede che “l'amministrazione separata di uso civico, salvo diverso accordo con il comune competente per territorio, esercita le funzioni che il comune esercita quando rilascia la concessione sui beni propri”; e tenuto conto altresì che le funzioni svolte dalle amministrazioni separate di uso civico devono essere specificate con regolamento, si dà atto che gli adempimenti imputati ai comuni da questa delibera, saranno eventualmente riferiti alle Amministrazioni separate di uso civico, sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 13, comma 2 bis, della legge in materia di cave.

Per tutto quanto sopra esposto,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
 - visti gli articoli 34bis, 35 e 36 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 recante “Disciplina dell'attività di cava”;
 - viste le proprie deliberazioni n. 2319 di data 26 ottobre 2007, n. 3307 di data 19 dicembre 2008, n. 3172 di data 22 dicembre 2009, n. 2121 di data 27 novembre 2017 e n. 2157 del 14 dicembre 2017;
 - vista la deliberazione n. 103 di data 4 febbraio 2015;
 - visto il verbale della seduta della “Commissione tecnica per la determinazione dei canoni” di data 6 febbraio 2018 (modifica del parametro livelli occupazionali ULA dei criteri);
 - visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di modificare i Criteri approvati con propria deliberazione n. 2157 di data 14 dicembre 2017, come indicato dalla Commissione tecnica per la determinazione dei canoni di cui all'art. 36 della legge provinciale n. 7/2006, sulla base delle motivazioni contenute nel relativo verbale di data 6 febbraio 2018, alle quali si fa riferimento "*per relationem*", come segue:
 - punti 5.1 e 5.2 dell'Allegato "Criteri" - indicazione specifica (in nota) che precisi che il parametro "livello occupazionale su media annua (ULA)" dei criteri, è "*comprensivo anche dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria, e in congedo di maternità o parentali*";
 - punto 5.2 dell'Allegato "Criteri": stralcio della frase: "*Sarà cura delle Amministrazioni comunali verificare che il numero di addetti venga considerato escludendo i titolari di concessione o i membri costituenti la compagine sociale della ditta concessionaria presenti nell'anno di adozione del provvedimento di cui all'art. 33 della LP 7/2006.*"; considerando pertanto quali occupati anche i proprietari gestori e i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e che percepiscono un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società);
2. di approvare, per uniformità e facilità di applicazione, il nuovo testo dei "Criteri per il calcolo del canone del materiale estratto dalle cave di porfido di proprietà comunale, escluse quelle concesse mediante asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata", con i relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di stabilire, per quanto esposto in premessa, che le modifiche di cui al punto 1. siano applicabili anche per gli anni per i quali i Comuni non hanno ancora determinato i canoni a seguito delle modifiche dei Criteri, intervenute con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2121/2015 e, da ultimo, n. 2157/2017;
4. di dare atto che gli adempimenti imputati ai comuni da questa delibera, saranno eventualmente riferiti alle Amministrazioni separate di uso civico, sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 13, comma 2 bis, della legge in materia di cave;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le Amministrazioni comunali sui cui territori sono situate cave di porfido di proprietà pubblica;
6. di pubblicare il nuovo testo dei criteri di cui al punto 1) comprensivi dei relativi allegati, all'albo del Servizio Minerario, costituito dalle apposite pagine web sul portale internet della Provincia, all'indirizzo <http://www.minerario.provincia.tn.it/>;
7. di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Adunanza chiusa ad ore 10:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri per la determinazione del canone

002 Allegati 1-2-3-4-5-6-A

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE TECNICA PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI

Legge provinciale 24 ottobre 2006, n.7

<p>CRITERI PER IL CALCOLO DEL CANONE DELLE CAVE DI PORFIDO DI PROPRIETÀ COMUNALE, ESCLUSE QUELLE CONCESSE MEDIANTE ASTA PUBBLICA, LICITAZIONE PRIVATA O TRATTATIVA PRIVATA.</p>
--

1. VALORE DELLA ROCCIA

I fattori che contribuiscono a determinare il valore della roccia sono:

- Il rendimento in materiale grezzo utilizzabile derivante dalla lavorazione del tout-venant (prima lavorazione);
- Il valore del suddetto materiale grezzo.=

1.1. RENDIMENTO DI CAVA

Il porfido, per effetto sia dell'attività vulcanica di formazione sia dei successivi fenomeni tettonici, presenta frequentemente caratteristiche qualitative molto differenziate fra una zona e l'altra.

Il rendimento può pertanto risultare estremamente diverso da cava a cava e può altresì variare sensibilmente con l'avanzamento della coltivazione, anche all'interno della stessa cava.

Sulla base dell'elaborazione dei dati statistici forniti annualmente dalle ditte si è potuto desumere che il rendimento medio di cava, inteso come rapporto fra la quantità di porfido grezzo utilizzabile ottenuto con la prima lavorazione (cernita) e la quantità di roccia estratta utilizzata per la produzione del porfido grezzo, si aggira attorno al 30%.

Il rendimento rappresenta un elemento molto importante per la redditività della cava per cui si è ritenuto di tenerne debito conto ai fini della determinazione dei canoni.

Ad un rendimento del 30%, è stato attribuito un coefficiente di rendimento "K1", pari ad 1, che varia al variare del rendimento secondo una curva espressa nell'"All. A", che tiene conto dell'incidenza del rendimento stesso sui costi di produzione. Il predetto coefficiente viene applicato al calcolo del canone dell'intero lotto e, quando ciò sia possibile, sui singoli gradoni di coltivazione, determinando per ognuno di essi il coefficiente di rendimento "K1".

La quantità e la qualità di materiale grezzo utilizzabile prodotto nelle operazioni di prima lavorazione (cernita) è determinata di norma mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, su specifico modulo che la ditta concessionaria è obbligata a presentare quadrimestralmente al Comune, secondo le modalità di cui al successivo punto 2).

In aggiunta, il Comune, nei casi in cui lo ritenga opportuno, può decidere di effettuare anche le verifiche di tipo statistico con le modalità di cui al successivo punto 3).

Il Comune può, ad esempio, decidere di effettuare tali verifiche nei casi in cui, sulla base delle dichiarazioni di cui al punto precedente, lo ritenga opportuno al fine di una migliore determinazione del canone, tenuto anche conto del minimo di produzione contrattualmente fissato.

Nei casi in cui il Comune abbia effettuato nel corso di un anno anche le verifiche di tipo statistico, viene applicato il canone più elevato risultante dall'applicazione dei due succitati metodi.

Il volume di roccia estratta, da considerare ai fini del calcolo del canone, corrisponde al volume di roccia effettivamente utilizzata nel corso dell'anno per la produzione del porfido grezzo e va misurato annualmente considerato in banco, mediante raffronto plano-altimetrico, comprendendo pertanto le giacenze dell'anno precedente ed escludendo quelle di fine anno non ancora utilizzate.

1.2. VALORE DEL MATERIALE GREZZO UTILIZZABILE

Il valore complessivo del materiale grezzo utilizzabile è dato dalla somma del valore dei vari tipi di materiale grezzo prodotti nel lotto.

Tenuto conto del fatto che il materiale di scarto ottenuto dalla cernita del tout-venant per la produzione dei materiali sottoindicati trova attualmente collocazione sul mercato, si è ritenuto che debba anch'esso contribuire alla determinazione del valore della roccia ai fini del canone.

I vari tipi di prodotto grezzo da prendere in considerazione ed il loro valore unitario ai fini del calcolo del canone, in relazione alla marcata differenza del loro valore unitario ed alla loro diversa incidenza percentuale nel prodotto grezzo complessivo, sono i seguenti (le relative misure hanno valore indicativo).

- 1.2.1. Lastre di tipo sottile: la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 20, né superiore a cm 40; lo spessore potrà variare da cm 1 a cm 3: (valore: €/t 100,00);
- 1.2.2. Lastre di tipo gigante, compreso il gigante sottile e quello idoneo alla produzione di piastrelle e similari (escluse le lastre idonee da sega): la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 40, né superiore a cm 90; lo spessore potrà variare da cm 1 a cm 7: (valore: €/t 90,00);
- 1.2.3. Lastre di tipo normale: la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 20, né superiore a cm 40; lo spessore delle lastre potrà variare da cm 2 a cm 5: (valore: €/t 55,00);
- 1.2.4. Materiale grezzo per cubetti: lo spessore potrà variare da cm 5 a cm 11; la diagonale minore non dovrà essere inferiore a 2,5 volte lo spessore, né superiore a cm 30: (valore: €/t 45,00);
- 1.2.5. Materiale grezzo idoneo per binderi e similari: lo spessore potrà variare da cm 11 a cm 15, la diagonale media non dovrà essere superiore a cm 40: (valore: €/t 20,00);
- 1.2.6. Materiale grezzo idoneo per cordoni: lo spessore potrà variare da cm 6 a cm 15; la lunghezza non dovrà essere inferiore a cm 70; l'altezza non dovrà essere inferiore a cm 40: (valore: €/t 54,00);
- 1.2.7. - Lastre grezze idonee da sega: spessore variabile fra cm 3 e cm 7; la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 90: (valore: €/t 160,00);
- Materiale grezzo idoneo da sega: spessore minimo pari a cm 15; lunghezza minima pari a cm 70; larghezza minima pari a cm 30: (valore: €/t 160,00);
- 1.2.8. Materiale grezzo idoneo per blocchi da scogliera: spessore minimo pari a cm 15, lunghezza minima pari a cm 70, larghezza minima pari a cm 30: (valore: €/t 5,00);

1.2.9. Materiale di scarto ottenuto dalla cernita del tout-venant per la produzione dei materiali sopraindicati: (valore: €/t 0,10).

Altri elementi quali la regolarità ed il parallelismo delle superfici, la regolarità degli spessori, la resistenza meccanica ed il colore, che influiscono in misura molto limitata sul valore del prodotto grezzo, non vengono considerati come significativi ai fini della determinazione del canone.

2. DETERMINAZIONE DELLA RESA MEDIANTE DICHIARAZIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Il Comune determina il valore del materiale estratto sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che la ditta concessionaria è tenuta a presentare quadrimestralmente su specifico modulo (All.4) con le seguenti scadenze temporali:

- a. I quadrimestre (gennaio, febbraio, marzo e aprile): consegna entro il 31 maggio;
- b. II quadrimestre (maggio, giugno, luglio e agosto): consegna entro il 30 settembre;
- c. III quadrimestre (settembre, ottobre, novembre e dicembre): consegna entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

L'amministrazione comunale è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I controlli documentali per ogni Comune devono essere eseguiti annualmente su un campione pari ad almeno il 40% delle aziende concessionarie attive, e ogni ditta deve essere sottoposta a controllo almeno una volta nell'arco di tre anni.

Pertanto il campione di ditte da assoggettare al controllo potrà solo in parte essere determinato tramite sorteggio.

Inoltre, devono essere effettuati i controlli in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà quadrimestrali.

In caso di controllo il Comune, entro il 30 aprile dell'anno successivo, richiede alla ditta concessionaria la documentazione ritenuta necessaria al fine di consentire una verifica della correttezza dei dati dichiarati.

In particolare, la ditta concessionaria è tenuta a conservare ed a mettere a disposizione del Comune:

- la documentazione relativa alle retribuzioni mensili corrisposte agli addetti alla cernita nell'anno considerato;
- i prospetti riassuntivi mensili delle produzioni giornaliere di ogni singolo operaio addetto alla cernita, utilizzati per il calcolo delle retribuzioni mensili corrisposte nell'anno considerato;
- le fatture di vendita inerenti la tracciabilità dei materiali da sega e dei blocchi da scogliera di cui ai punti 1.2.7 e 1.2.8 del paragrafo precedente;
- la documentazione (ddt, riepilogo di ddt e fatture di vendita) inerente la tracciabilità del materiale inerte residuo dell'estrazione del porfido e della prima lavorazione, sia se considerato sottoprodotto che rifiuto di estrazione.

Per espressa disposizione dell'articolo 75 del succitato D.P.R., qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione procedente emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Allorquando dall'elaborazione dei dati dichiarati dalla singola ditta concessionaria di un lotto, risulti diversità fra i dati contenuti nella dichiarazione e quelli desumibili dalla succitata documentazione (retribuzioni, prospetti riepilogativi, fatture, etc.), ferme restando le responsabilità penali del dichiarante e l'obbligo di denuncia, il Comune medesimo, dopo aver avvisato la ditta concessionaria, determinerà il canone scegliendo i dati che risulteranno ad esso più convenienti.

In presenza di aziende i cui operai addetti alla cernita vengono retribuiti con paga oraria, ai fini del controllo delle dichiarazioni il Comune, per quanto possibile, terrà conto del minimo di produzione contrattualmente fissato.

3. DETERMINAZIONE DELLA RESA MEDIANTE VERIFICHE IN CAVA DI TIPO STATISTICO.

3.1. FREQUENZA DELLE VERIFICHE

Il Comune, oltre ad ottemperare a quanto previsto al punto 2, può anche ricorrere alla determinazione della resa mediante verifiche di tipo statistico, qualora lo ritenga opportuno, come ad esempio qualora il titolare di cava operi nell'anno contemporaneamente sia su cava pubblica sia su cava privata.

Le verifiche di norma, per un'attività regolare nel corso dell'anno, devono ripetersi ad intervalli di tempo regolari, nella misura di 4 all'anno; il numero delle verifiche potrà essere ridotto o aumentato, a giudizio dei tecnici incaricati della loro esecuzione, in presenza di giustificabili e valide motivazioni tecniche. Per ottenere un risultato di più elevata attendibilità è importante che i singoli campioni abbiano un peso il più vicino possibile fra loro.

3.2. MODALITÀ OPERATIVE

Le verifiche su ogni singolo lotto riguarderanno tutti i gradoni di coltivazione, con una frequenza che i tecnici incaricati delle verifiche potranno stabilire in misura diversa per ogni singolo gradone, in relazione alla minore o maggiore intensità di sfruttamento del gradone stesso.

Le verifiche saranno eseguite da un organismo composto da personale esperto del settore, esterno e/o interno all'Amministrazione comunale, appositamente incaricato dalla medesima, alle quali può presenziare il concessionario o un suo incaricato.

3.3. MODALITÀ DI ESECUZIONE

Le verifiche andranno effettuate nel seguente modo:

- 3.3.1. asportazione dal punto di prelievo indicato dall'organo di controllo di un' idonea quantità di materiale tout-venant da sottoporre a cernita (minimo t 5, pari a circa mc 3 di tout-venant in mucchio);
- 3.3.2. pesatura dello stesso e collocazione sul piazzale per le successive verifiche di cui ai seguenti punti 3.3.3. e 3.3.4;
- 3.3.3. cernita del tout-venant, suddividendolo nei tipi indicati al precedente punto 1.2;
- 3.3.4. pesatura del materiale, suddiviso nei tipi di cui al precedente punto 1.2;
- 3.3.5. determinazione del canone in Euro/metrocubo, utilizzando come dati di partenza quelli derivanti dalla media delle verifiche effettuate nel corso dell'anno.

4. VALORI DELLA PERCENTUALE DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Il 2° comma dell'articolo 35 della LP 7/2006 prevede venga fissata una percentuale unica per tutti i Comuni interessati del valore del materiale estratto ai fini della determinazione del canone.

Il Servizio Minerario, su indicazione della Commissione ha incaricato l'Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Economia – di effettuare uno studio specifico in materia di canoni delle cave di porfido, al fine di individuare la giusta percentuale da applicare al valore della roccia.

Tale studio, elaborato nel 2006 dal prof. Geremia Gios, ha analizzato approfonditamente gli aspetti economici relativi all'estrazione del materiale ed alla sua prima lavorazione. Tenuto conto dei costi sostenuti dalle imprese per l'ottenimento dei prodotti di cui al punto 1.2, l'analisi ha ritenuto congrua una percentuale del 15% del valore del materiale estratto.

Considerato che la percentuale massima che i Comuni potevano applicare per l'anno 2006 era del 12%, il medesimo studio proponeva che la nuova percentuale venisse applicata con gradualità nel corso di tre anni, al fine di non creare eccessivi scompensi economici alle imprese.

Con delibera n. 3307 dd. 19.12.2008, accertata la situazione di crisi del settore, la Giunta Provinciale riteneva fosse opportuno provvedere ad un aggiornamento dello studio, ed in attesa dei risultati, in via del tutto cautelativa e provvisoria, confermava per l'anno 2009 la percentuale del 12%.

I parametri che incidono sugli aspetti economici legati al calcolo della percentuale unica sono stati quindi aggiornati dal prof. Gios nel dicembre 2009. A causa della crisi del settore, da tale aggiornamento risulta una riduzione della percentuale unica a regime al 14%; tale percentuale si ritiene debba essere raggiunta con gradualità, per le motivazioni contenute nell'aggiornamento medesimo, nel modo seguente:

13% per l'anno 2010;

14% per l'anno 2011 e successivi.

Al fine di non incidere troppo sull'economicità di alcune attività relative a concessioni ubicate in aree particolarmente decentrate rispetto alla zona del porfido ed ai principali assi viari provinciali, lo studio prevede che tali Comuni possano applicare una riduzione fino a cinque punti percentuali. Si ritiene che tale proposta sia valida per i Comuni di Capriana e Cembra.

5. ULTERIORI PARAMETRI PER IL CALCOLO DEI CANONI

5.1 Il canone viene determinato anche tenendo conto dei livelli occupazionali e dei ritmi di escavazione in relazione a quanto previsto dal provvedimento di cui all'art. 33 della LP 7/2006 secondo la tabella di seguito riportata. Gli importi indicati in tabella sono applicati, sulla base delle variazioni percentuali relative ai volumi scavati e ai livelli occupazionali(*), all'importo così come determinato ai sensi dei punti 2, 3 e 4.

I livelli occupazionali(*) annuali sono da raffrontare con quelli presenti nell'anno di adozione del provvedimento di cui all'art. 33 della LP 7/2006.

Il volume scavato annualmente è da intendersi raffrontato con la media annua calcolata con riferimento al volume di materiale da coltivare, stabilito nel provvedimento di cui all'art. 33 della LP 7/2006.

Variazioni percentuali e importi in valori assoluti su base annua

VOLUMI SCAVATI					
LIVELLO OCCUPAZ.LE ⁽¹⁾	≥ -20%	-21% ÷ -40%	-41% ÷ -60%	-61% ÷ -80%	-81% ÷ -100%
≥ -10%	- € 5.000,00	- € 4.000,00	- € 3.500,00	- € 2.500,00	€ +2.500,00
- 11% ÷ -20%	- € 2.500,00	- € 2.000,00	- € 500,00	+ € 2.500,00	+ € 7.500,00
-21% ÷ -30%	+ € 0,00	+ € 500,00	+ € 2.000,00	+ € 5.000,00	+ € 10.000,00
-31% ÷ -45%	+ € 2.500,00	+ € 3.000,00	+ € 4.500,00	+ € 7.500,00	+ € 12.500,00
-46% ÷ -60%	+ € 7.500,00	+ € 8.000,00	+ € 9.500,00	+ € 12.500,00	+ € 17.500,00
-61% ÷ -80%	+ € 15.000,00	+ € 15.500,00	+ € 17.000,00	+ € 20.000,00	+ € 25.000,00
-81% ÷ -100%	+ € 30.000,00	+ € 30.500,00	+ 32.000,00	+ € 35.000,00	+ € 40.000,00

Nota: *applicare l'arrotondamento all'unità più vicina (es. 20,49 = 20% 20,50 = 21%)*

(1) livello occupazionale da considerare su media annua (ULA = unità lavoro annuo) ()*

- 5.2 Un aumento dei livelli occupazionali su media annua (ULA)(*) rispetto a quelli presenti nell'anno di adozione del provvedimento di cui all'art. 33 della LP 7/2006, comporta la riduzione del canone del 10% per ogni assunzione, fino ad un massimo complessivo del 30%. Tale riduzione si applica per due anni dalla data dell'assunzione con sottoscrizione di un contratto di lavoro full time a tempo indeterminato.
Nel caso di riduzione del personale nel corso dei 3 anni successivi alle assunzioni di cui al comma precedente, la riduzione del canone automaticamente deve essere rimborsata.
Nel caso di accorpamenti di lotti ai sensi dell'art. 33 bis e dell'art. 34 della LP 7/2006 i livelli occupazionali di riferimento sono la somma dei livelli occupazionali delle singole società accorpate presenti nell'anno di adozione del provvedimento di cui all'art. 33 della LP 7/2006.
- 5.3 L'unificazione di più lotti ai sensi dell'art. 33 bis della LP 7/2006 determina l'applicazione di un unico canone ridotto del 20% per un periodo di tre anni. Tale disposizione vale anche per gli accorpamenti avvenuti a partire dal 2015.
- 5.4 I concessionari che lavorano il materiale grezzo per una percentuale su base annua pari almeno all'80% con ricorso a propri dipendenti, hanno diritto ad una riduzione percentuale del canone (fatta esclusione per quello minimo) pari al 20%, per il triennio 2018 – 2020.

Al fine del riconoscimento della premialità valgono anche le disposizioni adottate dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1 dell'art. 12.3 della legge provinciale sulle cave. I concessionari che intendono avvalersi della riduzione anzidetta, devono presentare al Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del requisito e dovranno mettere a disposizione del comune, con le modalità da esso stabilite, le fatture di vendita in originale per il puntuale controllo di quanto dichiarato.

- 5.5 Nel caso di possesso di certificazione UNI EN ISO 14025, il canone è ridotto di 2.500,00 euro, previa verifica da parte del Comune dell'effettivo possesso dei requisiti per l'applicazione della riduzione. I concessionari che intendono avvalersi della riduzione devono produrre al Comune la documentazione attestante il possesso della certificazione suddetta, e presentare ogni anno copia del verbale con esito favorevole della visita ispettiva dell'ente certificatore, pena la decadenza del beneficio; in questo caso la riduzione per l'anno di riferimento sarà proporzionale al periodo di validità della certificazione.
- 5.6 Gli eventuali aumenti e le eventuali riduzioni di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 si applicano in forma autonoma ed in valore assoluto, all'importo così determinato ai sensi dei punti 2, 3 e 4; si procede poi alla somma, o sottrazione, dei vari importi risultanti.

() livello occupazionale su media annua (ULA) comprensivo anche dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria, e in congedo di maternità o parentali.*

6 CANONE MINIMO

- 6.1** Allo scopo di garantire un introito minimo per le Amministrazioni comunali interessate derivante dalla messa in disponibilità dei suoli alla ditta concessionaria, le medesime Amministrazioni applicheranno per i lotti in concessione un canone annuale minimo pari a € 25.000,00 (venticinquemila/00), (corrispondente ad un canone ritenuto minimale per un lotto ove le escavazioni annuali sono di modesta entità con caratteristiche della roccia scadenti), a prescindere dal metodo di calcolo del canone reale; In ogni caso il canone minimo non può essere inferiore ad € 25.000,00 (venticinquemila/00), fatto salvo quanto previsto nei casi successivi.
- 6.2** Il canone minimo può essere ridotto fino al 50%, a discrezione del Comune, in caso di accertata e oggettiva impossibilità di sviluppo del progetto dovuto a:
- a. motivazioni tecniche non riconducibili all'attività estrattiva del concessionario (non di natura prescrittiva);
 - b. fattori esterni non imputabili al concessionario (non di natura commerciale o di mercato).
- 6.3** Nel caso di esaurimento del lotto, qualora vengano svolti esclusivamente lavori di ripristino, il canone è ridotto a € 1.000,00 annui, per la durata massima di due anni.
- 6.4** Nel caso di accorpamenti tra ditte concessionarie ai sensi dell'articolo 34 della LP 7/2006, nonché di quelli già in essere alla data di entrata in vigore della legge in parola, i Comuni, anche tramite apposite convenzioni, potranno applicare un canone minimo unitario dato dalla somma dei canoni minimi per lotto (esempio: accorpamento di 2 ditte concessionarie contigue: canone minimo pari € 50.000,00; accorpamento di 3 ditte concessionarie contigue: canone minimo pari € 75.000,00).

Allegate tabelle (alcune con possibilità di calcolo elettronico):

- (All. 1): per le rilevazioni da parte dei Comuni;
- (All. 2 – All. 3): per il calcolo del canone sulla base delle verifiche;
- (All. 4): per la dichiarazione della ditta concessionaria;
- (All. 5 – All. 6): per il calcolo del canone sulla base delle dichiarazioni;
- (All. A): per la determinazione del coefficiente di rendimento “K1”.

**SCHEDA ESEMPLIFICATIVA PER LA RILEVAZIONE STATISTICA SU CAMPIONE DEI PRODOTTI GREZZI DI CAVA
AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI AFFITTO DELLE CAVE DI PROPRIETA' COMUNALE**

AII. 1

ENTE PROPRIETARIO DEL SUOLO - COMUNE DI:									SCHEDA N° 3
DENOMINAZIONE CAVA O LOTTO:	Lotto 100								
CANTIERE O GRADINO:	Gradino 2								
CONCESSIONARIO DI CAVA - DITTA									
ANNO CONSIDERATO:	2018								
TIPO DI PRODOTTO GREZZO	1° rilev.	2° rilev.	3° rilev.	4° rilev.	5° rilev.	6° rilev.	7° rilev.	8° rilev.	
PESO IN TONNELLATE DEL CAMPIONE DI TOUT-VENANT UTILIZZATO PER LA VERIFICA	t 7,330	t 8,206	t 7,910	t 7,752					
1. Lastre tipo sottile: la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 20, né superiore a cm 40; lo spessore potrà variare da cm 1 a cm 3.	t 0,190	t 0,170	t 0,200	t 0,160					
2. Lastre di tipo gigante compreso il gigante sottile e quello idoneo alla produzione di piastrelle e similari (escluse le lastre idonee da sega): la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 40, né superiore a cm 90; lo spessore potrà variare da cm 1 a cm 7.	t 0,551	t 0,540	t 0,595	t 0,595					
3. Lastre di tipo normale: la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 20, né superiore a cm 40; lo spessore delle lastre potrà variare da cm 2 a cm 5.	t 1,070	t 0,960	t 1,060	t 1,150					
4. Materiale grezzo per cubetti: lo spessore potrà variare da cm 5 a cm 11; la diagonale minore non dovrà essere inferiore a 2,5 volte lo spessore, né superiore a cm 30.	t 0,720	t 0,770	t 0,740	t 0,810					
5. Materiale grezzo idoneo per binderi e similari: lo spessore potrà variare da cm 11 a cm 15, la diagonale media non dovrà essere superiore a cm 40.	t 0,044	t 0,048	t 0,068	t 0,000					
6. Materiale grezzo idoneo per cordoni: lo spessore potrà variare da cm 6 a cm 15; la lunghezza non dovrà essere inferiore a cm 70; l'altezza non dovrà essere inferiore a cm 40.	t 0,000	t 0,000	t 0,210	t 0,270					
7. Lastre grezze idonee da sega: spessore variabile fra cm 3 e cm 7; la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 90; Materiale grezzo idoneo da sega: spessore minimo pari a cm 15; lunghezza minima pari a cm 70; larghezza minima pari a cm 30.	t 0,230	t 0,205	t 0,065	t 0,140					
8. Materiale grezzo idoneo per blocchi da scogliera: spessore minimo pari a cm 15, lunghezza minima pari a cm 70, larghezza minima pari a cm 30.	t 0,250	t 0,600	t 0,600	t 0,300					
9. Materiale di scarto ottenuto dalla cernita del tout-venant per la produzione dei materiali sopraindicati.	t 4,275	t 4,913	t 4,372	t 4,327					
Data di rilevamento	18/03/2014	24/05/2014	30/07/2014	11/10/2014					
Firma del responsabile del rilevamento									
Firma del responsabile della ditta									

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	SCHEDA ESEMPLIFICATIVA PER IL CALCOLO DEI CANONI DI AFFITTO DELLE CAVE DI PORFIDO DI PROPRIETA' COMUNALE						All. 2	
2	ENTE PROPRIETARIO DEL SUOLO - COMUNE DI:			DENOMINAZIONE CAVA		Lotto 100		
3	CONCESSIONARIO DI CAVA - DITTA:			GRADONE - CANTIERE				
4	DATA DI COMPILAZIONE:	31/12/2018		ANNO CONSIDERATO		2018		
5	Giacenza tout-venant ad inizio anno (in mucchio):	m³ 0.000,00						
6	Giacenza tout-venant a fine anno (in mucchio):	m³ 0.000,00						
7	Roccia abbattuta durante l'anno (in banco):	m³ 23.131,00						
8	Roccia risultante utilizzata nell'anno (in banco):	=2/3*C5+C7-2/3*C6	t/m³ 2,55					
9	CAMPIONE DI TOUT-VENANT UTILIZZATO PER LA VERIFICA:	t 7,80	=C9/D8					
10	PRODUZIONE DI MATERIALI GREZZI							
11	1. Lastre tipo sottile: la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 20, né superiore a cm 40; lo spessore potrà variare da cm 1 a cm 3.	t 0,100	=C11/C9	€/t 100,00	=C11*E11	=F11/D9	=G11*C8	
12	2. Lastre di tipo gigante compreso il gigante sottile e quello idoneo alla produzione di piastrelle e similari (escluse le lastre idonee da sega): la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 40, né superiore a cm 90; lo spessore potrà variare da cm 1 a cm 7.	t 0,550	=C12/C9	€/t 90,00	=C12*E12	=F12/D9	=G12*C8	
13	3. Lastre di tipo normale: la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 20, né superiore a cm 40; lo spessore delle lastre potrà variare da cm 2 a cm 5.	t 0,650	=C13/C9	€/t 55,00	=C13*E13	=F13/D9	=G13*C8	
14	4. Materiale grezzo per cubetti: lo spessore potrà variare da cm 5 a cm 11; la diagonale minore non dovrà essere inferiore a 2,5 volte lo spessore, né superiore a cm 30.	t 1,150	=C14/C9	€/t 45,00	=C14*E14	=F14/D9	=G14*C8	
15	5. Materiale grezzo idoneo per binderi e similari: lo spessore potrà variare da cm 11 a cm 15, la diagonale media non dovrà essere superiore a cm 40.	t 0,040	=C15/C9	€/t 20,00	=C15*E15	=F15/D9	=G15*C8	
16	6. Materiale grezzo idoneo per cordoni: lo spessore potrà variare da cm 6 a cm 15; la lunghezza non dovrà essere inferiore a cm 70; l'altezza non dovrà essere inferiore a cm 40.	t 0,060	=C16/C9	€/t 54,00	=C16*E16	=F16/D9	=G16*C8	
17	7. Lastre grezze idonee da sega: spessore variabile fra cm 3 e cm 7; la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 90. Materiale grezzo idoneo da sega: spessore minimo pari a cm 15; lunghezza minima pari a cm 70; larghezza minima pari a cm 30.	t 0,050	=C17/C9	€/t 160,00	=C17*E17	=F17/D9	=G17*C8	
18	8. Materiale grezzo idoneo per blocchi da scogliera: spessore minimo pari a cm 15, lunghezza minima pari a cm 70, larghezza minima pari a cm 30.	t 0,200	=C18/C9	€/t 5,00	=C18*E18	=F18/D9	=G18*C8	
19	Materiale grezzo complessivamente prodotto (Rendimento di cava sul tout-venant)	=SOMMA(C11:C18)	=SOMMA(D11:D18)*100	k1	=SOMMA(F11:F18)	=F19/D9	=G19*C8	
20	9. Materiale scarto ottenuto dalla cernita del tout-venant per la produzione dei materiali sopraindicati.	=C9-C19	=C20/C9	€/t 0,10	=C20*E20	=F20/D9	=G20*C8	
21	Aliquota di canone applicata dall'Ente concedente	14,00%		CANONE		=G19*E19*C21+G20*C21	=H19*E19*C21+H20*C21	
22	(Approvato con D.G.P. n. 218 del 16/02/2018 - Foglio elettronico Calc)							

SCHEDA ESEMPLIFICATIVA PER IL CALCOLO DEI CANONI DI AFFITTO DELLE CAVE DI PORFIDO DI PROPRIETA' COMUNALE

AII. 3

ENTE PROPRIETARIO DEL SUOLO - COMUNE DI:		DENOMINAZIONE CAVA	Lotto 100			
CONCESSIONARIO DI CAVA - DITTA:		GRADONE - CANTIERE				
DATA DI COMPILAZIONE:	31/12/2018	ANNO CONSIDERATO	2018			
Giacenza tout-venant ad inizio anno (in mucchio):	m³ 0.000,00					
Giacenza tout-venant a fine anno (in mucchio):	m³ 0.000,00					
Roccia abbattuta durante l'anno (in banco):	m³ 23.131,00					
Roccia risultante utilizzata nell'anno (in banco):	m³ 23.131,00	t/m³ 2,55				
CAMPIONE DI TOUT-VENANT UTILIZZATO PER LA VERIFICA:	t 7,80	m³ 3,06				
PRODUZIONE DI MATERIALI GREZZI						
1. Lastre tipo sottile: la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 20, né superiore a cm 40; lo spessore potrà variare da cm 1 a cm 3.	t 0,100	1,28%	€/t 100,00	€ 10,00	€/m³ 3,27	€ 75.620,58
2. Lastre di tipo gigante compreso il gigante sottile e quello idoneo alla produzione di piastrelle e similari (escluse le lastre idonee da sega): la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 40, né superiore a cm 90; lo spessore potrà variare da cm 1 a cm 7.	t 0,550	7,05%	€/t 90,00	€ 49,50	€/m³ 16,18	€ 374.321,86
3. Lastre di tipo normale: la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 20, né superiore a cm 40; lo spessore delle lastre potrà variare da cm 2 a cm 5.	t 0,650	8,33%	€/t 55,00	€ 35,75	€/m³ 11,69	€ 270.343,56
4. Materiale grezzo per cubetti: lo spessore potrà variare da cm 5 a cm 11; la diagonale minore non dovrà essere inferiore a 2,5 volte lo spessore, né superiore a cm 30.	t 1,150	14,74%	€/t 45,00	€ 51,75	€/m³ 16,92	€ 391.336,49
5. Materiale grezzo idoneo per binderi e similari: lo spessore potrà variare da cm 11 a cm 15, la diagonale media non dovrà essere superiore a cm 40.	t 0,040	0,51%	€/t 20,00	€ 0,80	€/m³ 0,26	€ 6.049,65
6. Materiale grezzo idoneo per cordoni: lo spessore potrà variare da cm 6 a cm 15; la lunghezza non dovrà essere inferiore a cm 70; l'altezza non dovrà essere inferiore a cm 40.	t 0,060	0,77%	€/t 54,00	€ 3,24	€/m³ 1,06	€ 24.501,07
7. Lastre grezze idonee da sega: spessore variabile fra cm 3 e cm 7; la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 90. Materiale grezzo idoneo da sega: spessore minimo pari a cm 15; lunghezza minima pari a cm 70; larghezza minima pari a cm 30	t 0,050	0,64%	€/t 160,00	€ 8,00	€/m³ 2,62	€ 60.496,46
8. Materiale grezzo idoneo per blocchi da scogliera: spessore minimo pari a cm 15, lunghezza minima pari a cm 70, larghezza minima pari a cm 30.	t 0,200	2,56%	€/t 5,00	€ 1,00	€/m³ 0,33	€ 7.562,06
Materiale grezzo complessivamente prodotto (Rendimento di cava sul tout-venant)	t 2,800	35,90%	1,102	€ 160,04	€/m³ 52,32	€ 1.210.231,71
9. Materiale scarto ottenuto dalla cernita del tout-venant per la produzione dei materiali sopraindicati.	t 5,000	64,10%	€/t 0,10	€ 0,50	€/m³ 0,16	€ 3.781,03
Aliquota di canone applicata dall'Ente concedente	14,00%		CANONE		€/m³ 8,10	€ 187.309,37

DICHIARAZIONE QUADRIMESTRALE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ai fini della determinazione del canone delle cave di porfido di proprietà comunale)

Il sottoscritto / La sottoscritta _____
nato/a a _____, il ____/____/_____,
residente in Comune di _____,
Via _____ n. _____,
in qualità di legale rappresentante della Ditta _____
con sede in _____,
(p. I.V.A. - cod. fiscale _____) - (tel. _____)
concessionaria della cava denominata _____
di proprietà del Comune di _____,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARA

- che nel corso del _____ quadrimestre dell'anno _____, nell'ambito della predetta cava, i tipi e le quantità di materiale grezzo e di scarto prodotti, gli operai addetti alla produzione, nonché le ore di lavoro corrispondono ai dati contenuti nella sottoindicata tabella:

1. Lastre tipo sottile: la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 20, né superiore a cm 40; lo spessore potrà variare da cm 1 a cm 3.	t
2. Lastre di tipo gigante compreso il gigante sottile e quello idoneo alla produzione di piastrelle e similari (escluse le lastre idonee da sega): la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 40, né superiore a cm 90; lo spessore potrà variare da cm 1 a cm 7.	t
3. Lastre di tipo normale: la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 20, né superiore a cm 40; lo spessore delle lastre potrà variare da cm 2 a cm 5.	t
4. Materiale grezzo per cubetti: lo spessore potrà variare da cm 5 a cm 11; la diagonale minore non dovrà essere inferiore a 2,5 volte lo spessore, né superiore a cm 30.	t
5. Materiale grezzo idoneo per binderi e similari: lo spessore potrà variare da cm 11 a cm 15, la diagonale media non dovrà essere superiore a cm 40.	t
6. Materiale grezzo idoneo per cordoni: lo spessore potrà variare da cm 6 a cm 15; la lunghezza non dovrà essere inferiore a cm 70; l'altezza non dovrà essere inferiore a cm 40.	t
7. Lastre grezze idonee da sega: spessore variabile fra cm 3 e cm 7; la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 90. - Materiale grezzo idoneo da sega: spessore minimo pari a cm 15; lunghezza minima pari a cm 70; larghezza minima pari a cm 30.	t
8. Blocchi da scogliera: spessore minimo pari a cm 15, lunghezza minima pari a cm 70, larghezza minima pari a cm 30.	t

9. Materiale scarto ottenuto dalla cernita del tout-venant per la produzione dei materiali sopraindicati.	t
10. Materiale scarto totale prodotto nel quadrimestre	t
11. Materiale scarto totale in giacenza.	t
12. Materiale scarto totale allontanato dall'area cava nel trimestre.	t
13. Materiale abbattuto venduto senza lavorazione (tout-venant).	t
14. Operai addetti alla produzione dei materiali sopraindicati (I lavorazione).	n.
15. Ore di lavoro svolte dagli operai addetti alla produzione dei materiali sopraindicati.	n.
16. Operai addetti alle successive II lavorazioni dai materiali sopraindicati	n.
17. Ore di lavoro svolte dagli operai addetti alle II lavorazioni dei materiali sopraindicati	n.

- di essere a conoscenza dell'obbligo di conservare e mettere a disposizione del Comune, qualora richiesto dalla Commissione Tecnica per la determinazione dei canoni:
 - la documentazione relativa alle retribuzioni mensili corrisposte agli addetti alla cernita nell'anno considerato;
 - i prospetti riassuntivi mensili delle produzioni giornaliere di ogni singolo operaio addetto alla cernita, utilizzati per il calcolo delle retribuzioni mensili corrisposte nell'anno considerato;
 - le fatture di vendita inerenti la tracciabilità dei materiali da sega e dei blocchi da scogliera di cui ai punti 7 e 8 della tabella precedente;
 - la documentazione (ddt, riepilogo dei ddt e fatture di vendita) inerente la tracciabilità del materiale inerte residuo dell'estrazione del porfido e della prima lavorazione, sia se considerato sottoprodotto che rifiuto di estrazione.
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente per gli scopi per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

FIRMA

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:

- sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

	A	B	C	D	E	F
1	SCHEDA ESEMPLIFICATIVA PER IL CALCOLO DEI CANONI DI AFFITTO DELLE CAVE DI PORFIDO COMUNALI					AII. 5
2	ENTE PROPRIETARIO DEL SUOLO - COMUNE DI:			DENOMINAZIONE CAVA: Lotto 100		
3	CONCESSIONARIO DI CAVA - DITTA:			ANNO CONSIDERATO: 2018		
4	DATA DI COMPILAZIONE:		31/12/2018			
5	Giacenza tout-venant ad inizio anno (in mucchio):		m³ 0.000,00			
6	Giacenza tout-venant a fine anno (in mucchio):		m³ 0.000,00			
7	Roccia abbattuta durante l'anno (in banco):		m³ 19.500,00			
8	ROCCIA ESTRATTA NELL'ANNO CONSIDERATO (da calcolarsi in sito):		$=2/3*C5+C7-2/3*C6$	t/m³ 2,55	$=C8*D8$	
9	PRODUZIONE DI MATERIALI GREZZI					
10	1. Lastre tipo sottile: la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 20, né superiore a cm 40; lo spessore potrà variare da cm 1 a cm 3.		t 1.098	$=C10/E8$	€/t 100,00	$=C10*E10$
11	2. Lastre di tipo gigante compreso il gigante sottile e quello idoneo alla produzione di piastrelle e similari (escluse le lastre idonee da sega): la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 40, né superiore a cm 90; lo spessore potrà variare da cm 1 a cm 7.		t 3.106	$=C11/E8$	€/t 90,00	$=C11*E11$
12	3. Lastre di tipo normale: la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 20, né superiore a cm 40; lo spessore delle lastre potrà variare da cm 2 a cm 5.		t 7.156	$=C12/E8$	€/t 55,00	$=C12*E12$
13	4. Materiale grezzo per cubetti: lo spessore potrà variare da cm 5 a cm 11; la diagonale minore non dovrà essere inferiore a 2,5 volte lo spessore, né superiore a cm 30.		t 3.398	$=C13/E8$	€/t 45,00	$=C13*E13$
14	5. Materiale grezzo idoneo per binderi e similari: lo spessore potrà variare da cm 11 a cm 15, la diagonale media non dovrà essere superiore a cm 40.		t 302	$=C14/E8$	€/t 20,00	$=C14*E14$
15	6. Materiale grezzo idoneo per cordoni: lo spessore potrà variare da cm 6 a cm 15; la lunghezza non dovrà essere inferiore a cm 70; l'altezza non dovrà essere inferiore a cm 40.		t 801	$=C15/E8$	€/t 54,00	$=C15*E15$
16	7. Lastre grezze idonee da sega: spessore variabile fra cm 3 e cm 7; la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 90. Materiale grezzo idoneo da sega: spessore minimo pari a cm 15; lunghezza minima pari a cm 70; larghezza minima pari a cm 30.		t 998	$=C16/E8$	€/t 160,00	$=C16*E16$
17	8. Materiale grezzo idoneo per blocchi da scogliera: spessore minimo pari a cm 15, lunghezza minima pari a cm 70, larghezza minima pari a cm 30.		t 200	$=C17/E8$	€/t 5,00	$=C17*E17$
18	Materiale grezzo complessivamente prodotto (Rendimento di cava sul tout-venant)		$=SOMMA(C10:C17)$	$=SOMMA(D10:D17)*100$	k1	$=SOMMA(F10:F17)$
19	9. Materiale scarto ottenuto dalla cernita del tout-venant per la produzione dei materiali sopraindicati.		$=E8-C18$	$=C19/E8$	€/t 0,10	$=C19*E19$
20	Aliquota di canone applicata dall' Ente concedente		14,00%	CANONE	$=F20/C8$	$=F18*E18*C20+F19*C20$
21	(Approvato con D.G.P. n. 211 del 16/02/2018 - Foglio elettronico Calc)					

SCHEDA ESEMPLIFICATIVA PER IL CALCOLO DEI CANONI DI AFFITTO DELLE CAVE DI PORFIDO COMUNALI

AII. 6

ENTE PROPRIETARIO DEL SUOLO - COMUNE DI:		DENOMINAZIONE CAVA: Lotto 100		
CONCESSIONARIO DI CAVA - DITTA:		ANNO CONSIDERATO: 2018		
DATA DI COMPILAZIONE:	31/12/2018			
Giacenza tout-venant ad inizio anno (in mucchio):	m³ 0.000,00			
Giacenza tout-venant a fine anno (in mucchio):	m³ 0.000,00			
Roccia abbattuta durante l'anno (in banco):	m³ 19.500,00			
ROCCIA ESTRATTA NELL'ANNO CONSIDERATO (da calcolarsi in sito):	m³ 19.500,00	t/m³ 2,55	t 49.725	
PRODUZIONE DI MATERIALI GREZZI				
1. Lastre tipo sottile: la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 20, né superiore a cm 40; lo spessore potrà variare da cm 1 a cm 3.	t 1.098	2,21%	€/t 100,00	€ 109.800,00
2. Lastre di tipo gigante compreso il gigante sottile e quello idoneo alla produzione di piastrelle e similari (escluse le lastre idonee da sega): la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 40, né superiore a cm 90; lo spessore potrà variare da cm 1 a cm 7.	t 3.106	6,25%	€/t 90,00	€ 279.540,00
3. Lastre di tipo normale: la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 20, né superiore a cm 40; lo spessore delle lastre potrà variare da cm 2 a cm 5.	t 7.156	14,39%	€/t 55,00	€ 393.580,00
4. Materiale grezzo per cubetti: lo spessore potrà variare da cm 5 a cm 11; la diagonale minore non dovrà essere inferiore a 2,5 volte lo spessore, né superiore a cm 30.	t 3.398	6,83%	€/t 45,00	€ 152.910,00
5. Materiale grezzo idoneo per binderi e similari: lo spessore potrà variare da cm 11 a cm 15, la diagonale media non dovrà essere superiore a cm 40.	t 302	0,61%	€/t 20,00	€ 6.040,00
6. Materiale grezzo idoneo per cordoni: lo spessore potrà variare da cm 6 a cm 15; la lunghezza non dovrà essere inferiore a cm 70; l'altezza non dovrà essere inferiore a cm 40.	t 801	1,61%	€/t 54,00	€ 43.254,00
7. Lastre grezze idonee da sega: spessore variabile fra cm 3 e cm 7; la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 90. Materiale grezzo idoneo da sega: spessore minimo pari a cm 15; lunghezza minima pari a cm 70; larghezza minima pari a cm 30.	t 998	2,01%	€/t 160,00	€ 159.680,00
8. Materiale grezzo idoneo per blocchi da scogliera: spessore minimo pari a cm 15, lunghezza minima pari a cm 70, larghezza minima pari a cm 30.	t 200	0,40%	€/t 5,00	€ 1.000,00
Materiale grezzo complessivamente prodotto (Rendimento di cava sul tout-venant)	t 17.059	34,31%	1,076	€ 1.145.804,00
9. Materiale scarto ottenuto dalla cernita del tout-venant per la produzione dei materiali sopraindicati.	t 32.666	65,69%	€/t 0,10	€ 3.266,60
Aliquota di canone applicata dall' Ente concedente	14,00%	CANONE	€/m³ 8,88	€ 173.125,40

AII. A

Rendimento (%)	Coefficiente (k1)	Rendimento (%)	Coefficiente (k1)
1	0,057	51	1,303
2	0,112	52	1,314
3	0,164	53	1,325
4	0,213	54	1,336
5	0,261	55	1,346
6	0,306	56	1,356
7	0,350	57	1,366
8	0,391	58	1,375
9	0,431	59	1,385
10	0,469	60	1,394
11	0,506	61	1,403
12	0,541	62	1,412
13	0,575	63	1,421
14	0,607	64	1,429
15	0,639	65	1,438
16	0,669	66	1,446
17	0,698	67	1,454
18	0,726	68	1,462
19	0,753	69	1,469
20	0,780	70	1,477
21	0,805	71	1,485
22	0,830	72	1,492
23	0,853	73	1,499
24	0,876	74	1,506
25	0,898	75	1,513
26	0,920	76	1,520
27	0,941	77	1,527
28	0,961	78	1,533
29	0,981	79	1,540
30	1,000	80	1,546
31	1,019	81	1,553
32	1,037	82	1,559
33	1,054	83	1,565
34	1,071	84	1,571
35	1,088	85	1,577
36	1,104	86	1,583
37	1,120	87	1,588
38	1,135	88	1,594
39	1,150	89	1,600
40	1,165	90	1,605
41	1,179	91	1,610
42	1,193	92	1,616
43	1,206	93	1,621
44	1,219	94	1,626
45	1,232	95	1,631
46	1,245	96	1,636
47	1,257	97	1,641
48	1,269	98	1,646
49	1,281	99	1,650
50	1,292	100	1,655